



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

**Deliberazione n. 41**

**del 02/12/2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **dicembre**, in collegamento telematico con inizio alle ore **20.30**.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto dal consigliere Simone Pirovano, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
SANTAMBROGIO LUCA	SINDACO	X	-	CASTELLI ANDREA	C.C.	X	-
PIROVANO SIMONE	PRES. C.C.	X	-	TERRANEO ANDREA	C.C.	-	X
RATTI MATTEO	C.C.	X	-	TAGLIABUE CHIARA	C.C.	X	-
DESIDERI LORENZA	C.C.	X	-	UCCELLO ALESSANDRO	C.C.	-	X
TAGLIABUE SERENA	C.C.	X	-	NAVA MASSIMO AMBROGIO	C.C.	X	-
BUSNELLI MICOL	C.C.	X	-	TAGLIABUE PAOLO	C.C.	X	-
BUSNELLI MIRCO	C.C.	-	X	BUSNELLI VERMONDO	C.C.	X	-
BOGA ANDREA	C.C.	X	-	TAVEGGIA GIORGIO FIORENZO	C.C.	-	X
ASNAGHI ANDREA	C.C.	X	-				

**PRESENTI: 13**

**ASSENTI: 4**

\* Assenti Non Giustificati:

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
VILLA ALESSIA	ASS	X	-	SODANO UMBERTO	ASS	X	-
BONACINA ANDREA	ASS	X	-	TAGLIABUE STEFANIA	ASS	X	-
MARIANI FABIO	ASS	X	-				

Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 02/12/2021

OGGETTO:

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta del Consiglio Comunale svolta mediante audio video conferenza, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 8.04.2020: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART.73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19».

Sono presenti il Dirigente Area Infrastrutture e Gestione del Territorio Ing. Camarda Damiano e l'Arch. Engel, professionista incaricato della redazione del piano.

L'Ing. Camarda illustra la procedura per l'adozione e l'approvazione del piano.

Segue illustrazione da parte dell'Arch. Engel.

Interviene il Consigliere Comunale Boga Andrea.

Risponde l'Arch. Engel.

Si collegano in videoconferenza i Consiglieri Comunali: Busnelli Mirco, Uccello Alessandro e Terraneo Andrea – Consiglieri Comunali presenti n.16.

Interviene il Consigliere Comunale Busnelli Vermondo.

Rispondono l'Ing. Camarda Damiano e l'Arch. Engel.

Interviene il Consigliere Comunale Nava Massimo preannunciando dichiarazione di voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Boga Andrea, Capogruppo Forza Italia, rende, per il gruppo di appartenenza, dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Busnelli Vermondo, Capogruppo Polo Civico: Meda per Tutti e Lista Civica per Meda, rende, per il gruppo di appartenenza, dichiarazione di voto di astensione.

Per l'integrale discussione si rinvia alla registrazione della videoconferenza che sarà oggetto di integrale sbobinatura.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Meda è attualmente dotato di Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 45527 del 08/10/99;

**Visti:**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 02/12/2021

- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ed in particolare l'articolo 4 comma 1 – sexies secondo il quale “... *Il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio – tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo le lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. ....*”;
- La legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare la parte II – Gestione del Territorio, capo 1 Disposizioni Generali;
- L'intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, concernente l'adozione del Regolamento Edilizio - tipo di cui all'articolo 4 comma 1 – sexies del D.P.R. 06/06/2001 n. 380

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale del 24/10/2018 n. IX/695 pubblicata sul BURL serie Ordinaria n. 44 del 31/10/2018 avente come oggetto “*Recepimento dell'intesa tra Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'art 4, comma sexies, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380*”;

### **Considerato che:**

- Ai sensi del comma 3 della Delibera di Giunta Regionale n. IX/695 del 24/10/2018 i Comuni devono provvedere alla conformazione del Regolamento Edilizio, riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di Regolamento edilizio-tipo di cui all'allegato A, articolato in Parti, Titoli e Capi e richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato B e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all'allegato C;
- Al fine della redazione del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, secondo lo schema di Regolamento Edilizio-tipo Regionale, con determinazione Dirigenziale n. 58 del 14/07/2020, sono stati incaricati l'Architetto Marco Engel e il Dott. P.T. Massimo Bianchi;
- Ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 12 del 12/03/2005 s.m.i. il Regolamento Edilizio è adottato e approvato dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della Legge medesima;

**Vista** la documentazione relativa al nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegata al presente atto (all. A), quale parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che la documentazione relativa al nuovo Regolamento Edilizio Comunale è stata esaminata con esito favorevole dalla Commissione Territorio ed Ambiente nella seduta del 23/11/2021;

**Ritenuto** di adottare il Nuovo Regolamento Edilizio redatto in conformità ai disposti della Delibera di Giunta Regionale n. IX/695 del 24/10/2018;

**Visto** il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 s.m.i.;

**Vista** la normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 02/12/2021

**Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Atteso che** la votazione, resa in forma palese, ha prodotto il seguente esito:

### **Consiglieri Comunali collegati n.16:**

Santambrogio, Pirovano, Ratti, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli Mirco, Boga, Asnaghi, Castelli, Terraneo, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo

### **Consiglieri votanti n.15**

**FAVOREVOLI N. 15**

**CONTRARI nessuno**

**ASTENUTI N.1 (Busnelli Vermondo)**

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1. Di adottare**, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n 12 del 12/03/2005 s.m.i. e con la procedura di cui all'articolo 14 commi 2, 3 e 4 della legge medesima, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (all. A);
- 2. Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 14 commi 2 e 3 della sopraccitata L.R. n. 12/2005, la presente deliberazione con i relativi allegati, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, sarà depositata per 15 giorni consecutivi nella segreteria Comunale, dandone informazione al pubblico con pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune, affinché chiunque ne abbia interesse possa presentare le eventuali osservazioni entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di deposito;
- 3. Di dare mandato** al Dirigente dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio al fine di provvedere all'attuazione dei successivi adempimenti previsti dalla Legge;

Con successiva e separata votazione espressa dai presenti in forma palese, che ha prodotto il seguente esito:

### **Consiglieri Comunali collegati n.16:**

Santambrogio, Pirovano, Ratti, Desideri, Tagliabue Serena, Busnelli Micol, Busnelli Mirco, Boga, Asnaghi, Castelli, Terraneo, Tagliabue Chiara, Uccello, Nava, Tagliabue Paolo, Busnelli Vermondo

### **Consiglieri votanti n.15**

**FAVOREVOLI N. 15**

**CONTRARI nessuno**

**ASTENUTI N.1 (Busnelli Vermondo)**

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Simone Pirovano**

**Dott.ssa Paola Cavadini**

*Allegati:*

*I – parere tecnico*

*A – Nuovo Regolamento Edilizio*

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.medamb.it  
posta@comune.medamb.it

*Area Infrastrutture e Gestione del Territorio*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

#### **ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

esprime parere **favorevole**

Meda, 26/11/2021

#### **IL DIRIGENTE**

Ing. Damiano Camarda

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49





---

# Regolamento Edilizio

---

17 novembre 2021

---

Adottato dal C.C. con delibera  
Pubblicato  
Approvato dal C.C. con delibera  
Pubblicato sul BURL

n° ..... del .....  
il .....  
n° ..... del .....  
n° ..... del .....

**PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI  
E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

<b>TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia</b>	<b>1</b>

**PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI  
IN MATERIA EDILIZIA**

<b>TITOLO I - Disposizioni organizzative e procedurali</b>	
<u>Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi</u> <span style="float: right;">2</span>	
Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
<u>Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi</u> <span style="float: right;">3</span>	
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
Art. 9	3
Art. 10	3
Art. 11	4
Art. 12	4
<b>TITOLO II - Disciplina della esecuzione dei lavori</b>	
<u>Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori</u> <span style="float: right;">4</span>	
Art. 13	4
Art. 14	5
Art. 15	6
Art. 16	6
<u>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori</u> <span style="float: right;">6</span>	
Art. 17	6
Art. 18	7
Art. 19	7
Art. 20	8
Art. 21	8
Art. 22	9
Art. 23	9
Art. 24	9
Art. 25	9

**TITOLO III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali**

<u>Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio</u>	10
Art. 26 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	10
Art. 27 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica	10
Art. 28 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	11
Art. 29 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	11
Art. 30 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette "linee vita")	11
Art. 31 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	12
<u>Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico</u>	12
Art. 32 Strade	12
Art. 33 Portici	12
Art. 34 Piste ciclabili	12
Art. 35 Aree parcheggio	13
Art. 36 Passaggi pedonali e marciapiedi	13
Art. 37 Passi carrai ed uscite per autorimesse	13
Art. 38 Chioschi e <i>dehor</i> su suolo pubblico	14
Art. 39 Recinzioni	14
Art. 40 Numerazione civica	14
Art. 41 Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette	15
Art. 42 Spazi verdi e ambiente	15
<u>Capo III - Infrastrutture e reti tecnologiche</u>	15
Art. 43 Approvvigionamento idrico	15
Art. 44 Depurazione e smaltimento delle acque	15
Art. 45 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	16
Art. 46 Distribuzione dell'energia elettrica	16
Art. 47 Distribuzione del gas	16
Art. 48 Ricarica dei veicoli elettrici	16
Art. 49 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	17
Art. 50 Rete di illuminazione pubblica	17
Art. 51 Illuminazione esterna negli spazi privati	17
<u>Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico</u>	17
Art. 52 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	17
Art. 53 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	17
Art. 54 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	18
Art. 55 Allineamenti	18
Art. 56 Piano del colore	18
Art. 57 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	19
Art. 58 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	19
Art. 59 Cartelloni pubblicitari	19
Art. 60 Beni culturali e edifici storici	19
Art. 61 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	19
<u>Capo V Elementi costruttivi</u>	20
Art. 62 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	20
Art. 63 Serre bioclimatiche	20
Art. 64 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	20
Art. 65 Materiali, tecniche costruttive degli edifici	20
Art. 66 Disposizioni relative alle aree di pertinenza	21
Art. 67 Piscine	21

**TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo e norme transitorie**

Art. 68	Sanzioni	21
Art. 69	Aggiornamento automatico	21
Art. 70	Modifiche al Regolamento Edilizio	22
Art. 71	Correlazione tra Regolamento Edilizio e norme urbanistiche	22
Art. 72	Criterio di prevalenza	22

**APPENDICI**

<u>Appendice A</u>	Regolamenti comunali vigenti	
<u>Appendice B</u>	Definizioni Tecniche Uniformi (DGR 24/10/2018, n° XI/695)	
<u>Appendice C</u>	Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (DGR 24/10/2018, n° XI/695)	
<u>Appendice D</u>	Individuazione dei luoghi sensibili ai fini dell'installazione di attrezzature per il gioco d'azzardo lecito	

## **TITOLO I - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi**

Per la definizione degli indici e dei parametri edilizi si rimanda alle “Definizioni Tecniche Uniformi” (DTU) contenute all'allegato B alla Delibera della Giunta Regionale n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in appendice al presente Regolamento (Appendice B)

## **TITOLO II - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia**

Per la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia si rimanda all'allegato C alla DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018, riportato in Appendice al presente Regolamento (Appendice C).

In caso di aggiornamento di detto Allegato o delle disposizioni in esso richiamate il presente Regolamento Edilizio verrà conseguentemente aggiornato senza che questo richieda l'attivazione di una procedura di variante, come disposto al successivo art. 87

## TITOLO I - Disposizioni organizzative e procedurali

### Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

**Art. 1** **Composizione, compiti e funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale**

**1.1 Sportello Unico per l'Edilizia**

Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è l'ufficio comunale preposto al rilascio delle informazioni e alla presentazione delle pratiche riguardanti le attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte dei Privati. Le attività e competenze del SUE sono regolamentate dall'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. al quale si rimanda.

**1.2 Conferenza dei servizi**

La conferenza dei servizi a scopi istruttori o decisorii, è indetta e condotta secondo le modalità e con gli esiti disposti agli artt. 14 e seguenti della legge 241/90.

**1.3 Commissione per il paesaggio**

La Commissione è istituita in applicazione e per le finalità dettate all'art. 81 della LR 12/2005. La composizione, la nomina, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione per il paesaggio sono disciplinate dallo specifico regolamento comunale disponibile al seguente link <https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Regolamento.pdf>

Nello stesso Regolamento sono stabiliti i casi nei quali è richiesta l'espressione di parere da parte della Commissione. In tali casi il parere deve essere acquisito prima del perfezionamento del titolo abilitativo edilizio o prima dell'adozione dello strumento urbanistico attuativo.

**1.4 Commissione edilizia**

Il Comune non si avvale della Commissione Edilizia

**Art. 2** **Modalità di gestione delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

**2.1 Presentazione delle pratiche edilizie**

Tutte le informazioni per la presentazione in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia sono rese disponibili sul portale [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it).

Accedendo allo stesso portale i soggetti che lo ritenessero necessario possono prendere visione delle pratiche edilizie

**2.2 Modalità di rappresentazione grafica**

Per le modalità di rappresentazione degli elaborati e i protocolli da seguire per la redazione dei documenti digitali sono da rispettare le disposizioni dettate sul sito [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it).

**Art. 3** **Modalità di coordinamento col SUAP**

Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è il soggetto di riferimento per tutti i procedimenti relativi ad attività produttive e di prestazione di servizi. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni al SUAP devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Le attività e competenze del SUAP sono regolamentate dal D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. Per maggiori informazioni si rimanda al portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

## Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

### Art. 4 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si applicano le disposizioni della Legge n. 241/90 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo", alle quali si rimanda.

La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo, rilasciato o formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da soggetti contro-interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 12 mesi dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo, come stabilito dall'art. 21-nonies della citata Legge 241/90 e s.m.i.

### Art. 5 Certificato di destinazione urbanistica

L'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica può essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune sulla pagina web del proprio portale

<https://www.comune.meda.mb.it/aree/edilizia-urbanistica/servizi-al-cittadino/Certificato-di-Destinazione-Urbanistica/>

Nello stesso sito è indicata la documentazione da allegare, le modalità di corresponsione dei contributi di segreteria, nel rispetto delle disposizioni dettate all'art. 30 del DPR 380/2001.

### Art. 6 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, richiamate negli allegati alla Parte Prima del presente Regolamento, alla quale si rimanda.

### Art. 7 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

La disciplina relativa alla sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità per motivi di igiene è contenuta nell'art. 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel Regolamento Locale d'igiene, ai quali si rimanda.

### Art. 8 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

I contributi di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni o agevolazioni, sono determinati in base alle disposizioni contenute negli artt. 16 e seguenti del DPR 380/2001 e negli artt. 43 e seguenti della LR 12/2005.

Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.

Le tariffe, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale, sono disponibili al seguente link: <https://www.comune.meda.mb.it/aree/edilizia-urbanistica/servizi-al-cittadino/Contributi-di-Costruzione/>

Le modalità di pagamento sono riportate nei documenti pubblicati nel portale del SUE, alla pagina: <http://www.meda.cportal.it/ModulisticaSUE.aspx>

### Art. 9 Pareri preventivi

Ferma restando l'attività di consulenza preistrutturativa di cui all'art. 32, comma 3bis, della LR 12/2005, non è previsto il rilascio di pareri preventivi da parte di organi dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 10 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

**10.1** In caso di assoluta urgenza e necessità, dovuta a pericolo imminente per l'incolumità privata e pubblica, a seguito di verifica di accertamento e controllo dell'U.T.C., possono essere eseguite le

opere strettamente necessarie a rimuovere la situazione di pericolo, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

**10.2** Nel termine i quindici giorni dall'avvio dei lavori, il proprietario o il soggetto avente titolo deve presentare domanda di rilascio del titolo abilitativo per regolarizzare i lavori in corso.

**10.3** In difetto di tale adempimento, come pure in difetto dei necessari presupposti sopra richiamati, le opere vengono considerate abusive, con ogni conseguenza come per legge.

**10.4** Nel caso in cui l'esecuzione delle opere intervenga in adempimento di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il soggetto attuatore non è tenuto a munirsi di preventivo titolo abilitativo ma deve comunicare, prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale quali interventi intenda realizzare per ottemperare all'ordine ricevuto, onde consentire il controllo sulla congruità ed adeguatezza degli stessi.

#### **Art. 11 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono normati dalle Leggi 241/1990 e 190/2012 e s.m.i., e dai Decreti Legislativi 33/2013 e 126/2016 e s.m.i..

In particolare il Comune rende accessibili sul proprio sito internet o sul portale del SUE ([www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it)) :

- la modulistica per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
- le circolari, le disposizioni, le determinazioni e gli atti attinenti l'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
- l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione del titolo abilitativo;
- l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate;
- i nominativi del Responsabile del Procedimento e del Dirigente ai quali è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.

#### **Art. 12 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

Il Comune di Meda assume il principio, richiamato dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., per il quale le attività di governo del territorio sono caratterizzate dalla pubblicità e trasparenza delle attività pianificatorie, nonché dalla partecipazione diffusa dei Cittadini e delle loro associazioni ai processi decisionali.

I processi di partecipazione nell'iter di definizione degli strumenti di governo del territorio (PGT e piani di settore correlati) e relative valutazioni ambientali strategiche (VAS), sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo le forme e modalità più consone ai contenuti di ciascun atto.

## **TITOLO II - Disciplina della esecuzione dei lavori**

### Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

#### **Art. 13 Comunicazioni di inizio e differimento lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza**

##### **13.1 Comunicazione d'inizio lavori**

1. L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune e deve avvenire nei tempi e con le modalità disposte per ciascun tipo di titolo abilitativo.
2. Per le comunicazioni di inizio lavori, per i diversi interventi edilizi dovrà essere utilizzata la modulistica unificata approvata dalla Regione Lombardia, disponibile sul portale [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it).

3. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione da parte dell'interessato, i cambi di destinazione d'uso senza opere, di cui all'art. 52.2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., da effettuarsi utilizzando il modulo disponibile sul portale [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it).

### **13.2 Interruzione dei lavori**

1. L'eventuale interruzione dei lavori deve essere comunicata al Comune e deve essere accompagnata da una relazione sullo stato dei lavori stessi sottoscritta dal richiedente il titolo abilitativo, dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore degli stessi.
2. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, e si dovranno osservare tutte le cautele a tutela della sicurezza, dell'ambiente, dell'igiene e del decoro.
3. In caso di inosservanza, il Comune emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati.
4. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

### **13.3 Voltura dei titoli abilitativi all'attività edilizia**

In caso di variazione del proprietario, del committente, gli interessati devono tempestivamente comunicare l'avvenuto trasferimento della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di costruire o, in caso di titolo abilitativo edilizio autocertificato, dare comunicazione dell'intervenuta variazione di titolarità seguendo le istruzioni e utilizzando la modulistica disponibile sul portale [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it). Tale voltura non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di validità dello stesso. Analogamente deve essere tempestivamente comunicata al Comune la sostituzione del Direttore dei Lavori.

### **13.4 Assenza del Direttore dei lavori**

Qualora il Direttore dei Lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo autocertificato dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo la comunicazione della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori al SUE o al SUAP.

<b>Art. 14 Comunicazioni di fine lavori</b>
---

- 14.1 Il termine entro il quale deve avvenire l'ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o dalla convenzione del piano attuativo al quale gli interventi edilizi fossero assoggettati. Tale termine decorre dalla data di inizio dei lavori o dalla data di efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni.
- 14.2 La comunicazione di fine dei lavori deve essere presentata al SUE dal titolare, congiuntamente al Direttore dei Lavori, seguendo le istruzioni disponibili sul portale [www.meda.cportal.it](http://www.meda.cportal.it). La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione di legge.
- 14.3 La fine lavori presuppone che tutte le opere assentite siano state realizzate nella loro interezza, ivi comprese le finiture e le eventuali sistemazioni esterne, ove previste.
- 14.4 Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma 1, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del proprietario, del Direttore dei Lavori e dell'esecutore degli stessi, sullo stato dei lavori eseguiti alla data della predetta comunicazione.
- 14.5 Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo titolo abilitativo secondo le modalità di legge.

- 14.6** La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e la relativa istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

#### **Art. 15 Occupazione suolo pubblico**

Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" disponibile alla pagina

<https://www.comune.meda.mb.it/aree/tributi/servizi-al-cittadino/Canone-Unico-Patrimoniale/> del sito internet del Comune.

#### **Art. 16 Comunicazioni avvio delle opere relative a bonifica**

Qualsiasi attività di bonifica del suolo, sottosuolo o di manufatti edilizi esistenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; (cfr. All. "C" - B.6)

### Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

#### **Art. 17 Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

##### **17.1 Norme generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri soggetti titolari di responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ("Codice della Strada") e del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

##### **17.2 Disciplina del cantiere**

1. Alle attività di cantiere si applicano le misure per la tutela della salute e per la sicurezza disposte al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cfr. All. "C" - D.1); Ai cantieri si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
  - a) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione una copia del progetto in corso di realizzazione;
  - b) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dalla competente A.T.S. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti;
  - c) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o modificare il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori.
3. In materia di cantiere e attività connesse è altresì fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene e delle norme in materia di inquinamento acustico.

### 17.3 Conferimento dei materiali di risulta

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l'eventuale riutilizzo del materiale risultante dalla attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia.

## Art. 18 Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione il concessionario è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto del titolo abilitativo. Nell'esecuzione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di quota che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui sopra.
2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione attuativa, il proprietario è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.
3. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta
4. Se entro i 30 giorni di cui al precedente comma 2 la struttura competente non determina i punti fissi di allineamento e di quota, il richiedente può procedere alla individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente, che potrà contestarne i contenuti nei termini di cui alla L. 241/1990.

## Art. 19 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- 19.1 I cantieri dovranno essere installati e condotti seguendo le disposizioni contenute nel "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 9/4/2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni; cfr. All. "C" - D.1).
- 19.2 Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti tesi ad evitare inquinamento acustico, atmosferico, del terreno, della falda o di qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
- 19.3 È fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si dovessero depositare sulla sede stradale, nonché di riparare eventuali danneggiamenti provocati dai lavori o dalle attività di cantiere.
- 19.4 Le attività di cantiere devono rispettare le disposizioni riguardanti le attività rumorose dettate dal Piano di classificazione acustica, disponibile alla pagina <https://www.comune.meda.mb.it/aree/edilizia-urbanistica/piano-di-classificazione-acustica/> del portale comunale.  
Per dimostrate necessità o urgenze di lavoro può essere richiesta dall'operatore specifica autorizzazione in deroga.
- 19.5 I cantieri edili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico devono essere isolati mediante recinzioni, da realizzare con materiali idonei e decorosi e con altezza non inferiore a m 2,00, atte ad impedire l'accesso degli estranei alle lavorazioni.  
Le recinzioni di cantiere devono essere opportunamente segnalate con idonei dispositivi riflettenti e muniti di segnale luminoso per le ore notturne e nei casi in cui si abbia scarsa visibilità.  
Le porte ricavate nelle recinzioni di cantiere non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non siano in corso.  
La recinzione dovrà essere mantenuta in condizioni ottimali con aspetto decoroso per tutta la durata delle opere e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento. L'Amministrazione Comunale può prescrivere migliorie da attuare per un miglior impatto visivo.

**Art. 20 Cartelli di cantiere**

- 20.1** In prossimità dell'accesso principale dei cantieri edili e per tutto il periodo di svolgimento dei lavori deve essere esposto il cartello prescritto dalle norme in materia. Deve essere ben visibile e leggibile dalla pubblica via ed essere realizzato con materiali di adeguata resistenza agli agenti atmosferici
- 20.2** Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni minime:
- Estremi atti abilitativi
  - Oggetto dell'intervento
  - Titolare e Committente dell'intervento
  - Data inizio dei lavori
  - Termine previsto di fine lavori
  - Progettista
  - Direttore Lavori
  - Progettista strutture (se previsto)
  - Direttore Lavori strutture (se previsto)
  - Progettista impianti (se previsto)
  - Direttore Lavori impianti (se previsto)
  - Impresa/e assuntrice dei lavori
  - Imprese esecutrici dei lavori
  - Responsabile del cantiere
  - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
  - Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
  - Collaudatore statico (se previsto)
  - Certificatore energetico (se previsto).
- 20.3** Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio esistente, ad esempio in un appartamento di un complesso immobiliare, il cartello dovrà essere affisso sull'accesso principale dell'immobile.
- 20.4** Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali
- 20.5** La mancata esposizione del cartello comporta la procedura sanzionatoria indicata dall'art. 27, comma 4, del D.P.R. 380/2001.

**Art. 21 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

- 21.1** La stabilità degli scavi del terreno, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture posti nelle vicinanze.
- 21.2** La sicurezza degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture circostanti va inoltre verificata mediante idonee operazioni di monitoraggio che devono interessare la zona circostante gli scavi e che devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati, anche indirettamente, dagli scavi o dalle demolizioni. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio, sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
- 21.3** Alla conduzione dei lavori di scavo e di demolizione si applicano le disposizioni dettate dal RLI relativamente alla conduzione dei cantieri (Tit. 3°, Cap. 2°)
- 21.4** Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata:
- a) alla libertà da persone o cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;

- b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
- c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete che rimangono inutilizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUGSS;
- d) all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
- e) all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, l'eventuale patrimonio arboreo.

**Art. 22 Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

- 22.1** L'esecuzione dell'intervento deve avvenire in conformità alle misure progettuali le quali si intendono fisse ed immutabili.
- 22.2** La disciplina delle varianti è stabilita dalla normativa vigente, ivi compresi i limiti che classificano le condizioni di variante essenziale e non essenziale.
- 22.3** Per le tolleranze costruttive si applicano le disposizioni dell'art. 34bis del DPR 380/2001.

**Art. 23 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

Nello svolgimento delle attività di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. All. "C" - D.1).

**Art. 24 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

- 24.1** Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprono elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo deve darne immediato avviso al Comune o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti.
- 24.2** Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica.
- 24.3** Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residui di tali oggetti, dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale.

**Art. 25 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**

- 25.1** Quando l'attività di cantiere comporta l'occupazione e la manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico, l'assuntore dei lavori deve richiederne l'autorizzazione al Comune secondo le modalità dettate al precedente art. 15.  
Ove richiesto dal Comune, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'indagine dei servizi di rete esistenti sottosuolo, da effettuarsi da parte dei competenti Uffici Comunali, finalizzata ad accertare eventuali interferenze, a verificare il grado di obsolescenza degli impianti di rete e le eventuali necessità di potenziamento.
- 25.2.** La riconsegna delle aree ha luogo, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 25.3** Qualora le opere di ripristino non siano state correttamente eseguite, gli Uffici competenti ne ordineranno l'esecuzione, con le opportune prescrizioni, entro un termine congruo, dopodiché procederanno all'escussione della cauzione ed all'esecuzione in danno dell'operatore.

## **TITOLO III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali**

### **Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio**

#### **Art. 26 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

##### **26.1 Requisiti generali delle costruzioni**

Tutti gli edifici dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di salubrità dettati dal Titolo III del Regolamento Locale di Igiene.

##### **26.2 Caratteristiche architettoniche delle costruzioni in relazione al contesto urbano e paesaggistico**

1. Gli interventi devono confrontarsi con il contesto paesistico nel quale rientrano, come indicato dal PGT. Il confronto avviene sulla base delle relazioni intercorrenti tra l'intervento, l'unità di paesaggio nella quale ricade, gli elementi individuati e le caratteristiche generali del contesto.
2. Le scelte progettuali devono inserire l'intervento in modo coerente rispetto agli elementi e agli ambiti paesistici, nel rispetto dell'autonomia linguistica, compositiva e costruttiva. Tutte le scelte devono garantire che gli interventi non eccedano e non sovrastino i caratteri prevalenti del contesto.
3. Negli interventi sugli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale devono essere conservati e, per quanto possibile o compatibile, valorizzati gli elementi architettonici originali. Gli ampliamenti, laddove consentiti, non devono compromettere la leggibilità degli elementi sopra indicati.
4. Gli interventi relativi a ville e palazzi di interesse storico architettonico o testimoniale devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici che li connotano, evitando gli interventi che possano comprometterne la leggibilità.
5. Gli interventi sulle costruzioni che non rientrano nelle categorie precedenti e che pertanto non rivestono uno specifico interesse di natura paesistica o architettonica devono essere finalizzati a migliorare il loro inserimento nel contesto urbano e territoriale.

#### **Art. 27 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale ed al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica**

##### **27.1 Tetti verdi**

Per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, le parti delle coperture piane non occupate da impianti, individuate e quantificate nella documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo, devono essere sistemate a verde da realizzare applicando le disposizioni dettate dalla norma UNI 11235 (Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde).

##### **27.2 Uso sostenibile dell'acqua**

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. La progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento del servizio idrico integrato del gestore Brianza Acque, reperibile al seguente link:  
<https://www.brianzacque.it/it/acquedotto>
3. Per il riuso delle acque piovane si rimanda a quanto disposto all'art. 49 del presente Regolamento.

### 27.3 Contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua potabile al fine di favorire un uso razionale delle risorse. I contatori volumetrici devono essere installati a cura degli utenti indipendentemente da quello di derivazione dalla rete dell'acquedotto.
2. Il sistema di contabilizzazione sopra descritto è aggiuntivo rispetto al contatore generale fornito dal gestore del servizio idrico, e deve essere realizzato nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento del servizio idrico integrato".

### 27.4 Invarianza idraulica e idrologica

I progetti edilizi devono essere corredati dalla documentazione attestante il rispetto dei limiti imposti dalla normativa regionale sull'invarianza idraulica e idrologica in attuazione della LR 4/2016 e del relativo Regolamento di applicazione (cfr. All. "C" - B.9), anche disponibili sulla pagina del sito internet della Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica>

## Art. 28 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

- 28.1 Per le misure di prevenzione e mitigazione dall'esposizione al gas radon rivolte a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle "Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor" approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e s.m.i., disponibile nel Portale della Regione al seguente link  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-welfare/tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratore-e-consumatore/ser-linee-guida-gas-radon-sal>
- 28.2 Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati ad attività lavorative sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) e delle norme tecniche per la sua applicazione.
- 28.3 La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon all'interno degli ambienti confinati nel territorio considerato, pubblicate sul portale di ARPA Lombardia al seguente link  
<https://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattivita/Radon/Mappatura%20del%20rischio.aspx?firstlevel=Radon>  
Al recupero dei locali interrati e seminterrati nonché al recupero dei piani terra si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della L.R. 7/2017 e s.m.i..

## Art. 29 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

- 29.1 Per quanto riguarda i requisiti igienici delle costruzioni valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale di Igiene.
- 29.2 L'installazione di bidoni e bombole di GPL per uso domestico o similare deve avvenire all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione (Circolare del Ministero degli Interni del 14/07/1967 n. 78).

## Art. 30 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette "linee vita")

- 30.1 Gli interventi edilizi devono essere progettati ed eseguiti in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori. A tal fine, in esito alla valutazione del rischio per gli ipotetici scenari di intervento sull'edificio, sono osservate le

disposizioni dettate dalla normativa vigente, privilegiando i dispositivi di protezione collettiva in luogo dei dispositivi di protezione individuale così come disposto dall'articolo 15 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cfr. All. "C" - D.1)

- 30.2** Dette disposizioni si applicano integralmente alle nuove costruzioni aventi qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento della copertura, come previsto dalle citate disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto (D.D.G. 119/2009, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; cfr. All. "C" - D.1).
- 30.3** Gli edifici devono essere dotati di sistemi di protezione contro il rischio di caduta secondo quanto prescritto dal citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e devono risultare conformi alla specifica normativa regionale ed alla norma UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.

**Art. 31 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

In attuazione della normativa vigente (L.R. 8/2013 e s.m.i.), l'apertura delle sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è vietata in locali che si trovino a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili come definiti dalla D.G.R. X/1274.

L'individuazione dei luoghi sensibili e la distanza di 500 metri da questi sono indicativamente rappresentati nella allegata Tavola "Individuazione dei luoghi sensibili ai fini dell'installazione di attrezzature per il gioco d'azzardo lecito" prodotta in allegato (All. D) al presente Regolamento e dovranno essere verificati dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

All'installazione dei nuovi impianti per il gioco d'azzardo lecito si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento comunale disponibile al seguente link:

[https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/Regolamento\\_gioco-d\\_azzardo.pdf](https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/Regolamento_gioco-d_azzardo.pdf)

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

**Art. 32 Strade**

**32.1 Strade e spazi pubblici connessi**

Le strade e gli spazi pubblici connessi devono essere realizzate secondo la disciplina dettata dal Codice della Strada (DPR 285/92) e dal relativo Regolamento nonché dalle leggi nazionali e regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (DM 6792 del 5/11/2001 e DM del 19/4/2006).

**32.2 Strade private**

Alle strade private si applica la stessa disciplina delle strade pubbliche di cui al precedente comma. La manutenzione delle strade private rimane a carico dei soggetti proprietari.

**Art. 33 Portici**

**33.1** La realizzazione di nuovi spazi porticati sulla pubblica via o piazza è consentita solo se coerente con i caratteri del tessuto edificato.

**33.2** Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione.

**33.3** Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucchiolevole.

**Art. 34 Piste ciclabili**

Oltre a quanto disposto dal Codice della Strada, alla realizzazione delle piste ciclabili si applica la disciplina dettata dal DM n. 557 del 30.11.1999 e dalle disposizioni regionali (DGR n° VI/47207 del

22/12/1999 "Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale") nonché le eventuali più specifiche disposizioni contenute nel "Biciplan comunale" quando il Comune dovesse dotarsene.

## **Art. 35 Aree parcheggio**

### **35.1 Parcheggi pubblici e di uso pubblico**

1. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico devono essere messi a dimora alberi di alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 4 posti auto.
2. Le nuove aree a parcheggio devono essere dotate di pavimentazione ad elevata capacità drenante che garantisca comunque condizioni di fruibilità idonee all'uso urbano.  
In caso di pavimentazioni impermeabili dovrà essere garantita la dispersione delle acque di pioggia nel sottosuolo del parcheggio stesso, garantendo il trattamento delle acque di prima pioggia.
3. Per i parcheggi con pavimentazione impermeabile deve essere inoltre sistemata a verde permeabile e non transitabile una superficie non inferiore al 15% della superficie impermeabilizzata.

### **35.2 Parcheggi e autorimesse private**

1. Alla realizzazione dei parcheggi all'interno degli edifici (interrati e fuori terra), si applicano le disposizioni per la sicurezza e la prevenzione incendi dettate dalla vigente normativa nazionale (DPR 151/2011 e s.m.i) e regionale.
2. Per la disciplina relativa al risparmio energetico e all'alimentazione elettrica si rimanda a quanto disposto ai successivi artt. 51 e 53.

## **Art. 36 Passaggi pedonali e marciapiedi**

- 36.1 I percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico devono essere realizzati in conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.i., L.R. 6/89 e s.m.i; cfr. All. "C" - D.4).
- 36.2 I percorsi pedonali e i marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della strada" e dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

## **Art. 37 Passi carrai ed uscite per autorimesse**

- 37.1 L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
- 37.2 Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è normalmente consentito da quello a minor traffico o con minori interferenze con zone pedonali o a traffico limitato. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 37.3 Per le strade comunali l'apertura dei passi carrai deve essere presentata al Comune seguendo le indicazioni riportate nel portale comunale al seguente link  
<https://www.comune.meda.mb.it/aree/sicurezza-e-polizia-locale/servizi-al-cittadino/Passo-carrabile/>  
Per le strade provinciali la richiesta di apertura di nuovi accessi e passi carrai viene autorizzata dalla Provincia di Monza e Brianza tramite la procedura disponibile "on line" attivabile al link di seguito riportato:  
<https://www.provincia.mb.it/Temi/Viabilita-e-strade/concessioni-stradali/>
- 37.4 L'apertura dei passi carrai sarà realizzata preferibilmente in modo da non comportare il ribassamento della quota del marciapiede la quale dovrà rimanere inalterata privilegiando il transito dei pedoni rispetto a quello dei veicoli.  
Inoltre:
  - la distanza fra due passi carrai non deve essere inferiore a 1 m;

- tra l'inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito dovrà essere previsto, in caso di rampe, un tratto piano, pari ad almeno 4,50 m di lunghezza.

**Art. 38 Chioschi e *dehor* su suolo pubblico**

- 38.1** Le strutture e i manufatti quali chioschi, *dehor*, edicole, ecc., anche se di tipo temporaneo, situate su suolo pubblico o di uso pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante. Non devono inoltre rappresentare ostacolo alla circolazione.
- 38.2** Tutte le strutture devono essere autorizzate dal Comune tramite le procedure di legge. In particolare per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento canone unico patrimoniale" citato al precedente art. 16.
- 38.3** Relativamente alle caratteristiche igienico strutturali si rimanda alle norme del Regolamento Locale d'Igiene.
- 38.4** La realizzazione delle strutture all'interno dei nuclei di antica formazione individuati dal PGT è assoggettata al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.

**Art. 39 Recinzioni**

- 39.1** Le recinzioni sono assoggettate al rilascio di titolo abilitativo secondo le disposizioni di legge e devono presentare un aspetto decoroso.
- 39.2** Le recinzioni fra lotti vicini possono raggiungere un'altezza media di 2 m, massima di 2,50 m; sono ammesse recinzioni a muro pieno a tutt'altezza.  
Le recinzioni verso aree e strade pubbliche e private aperte al transito non possono superare un'altezza media di 1,50 m e la massima di 1,80 m.
- 39.3** Le recinzioni tra proprietà privata e spazi pubblici possono essere realizzate:  
a) con muretto o cordolo sovrastato da cancellate o reti;  
b) con muro parzialmente cieco, purché la parte trasparente sia almeno pari a 1/2 dello sviluppo totale;  
c) con reti affiancate da siepi;  
d) con siepi.  
Le recinzioni devono inoltre rispettare gli eventuali allineamenti preesistenti e risultare coerenti con le recinzioni dei lotti adiacenti  
Le recinzioni tra proprietà private possono essere realizzate anche con muro pieno.
- 39.4** L'altezza massima delle pensiline poste sopra gli ingressi pedonali non deve essere superiore a m 3,00, misurata con le stesse modalità dettate per le recinzioni e fino al punto più alto del manufatto della pensilina; le pensiline non possono sporgere sul suolo pubblico.
- 39.5** All'interno dei Nuclei di antica formazione individuati dal Piano delle Regole le recinzioni esistenti in muratura piena devono essere mantenute o ripristinate. Le eventuali nuove recinzioni saranno realizzate seguendo gli orientamenti contenuti nel vigente Piano delle Regole (elaborato RP 05).
- 39.6** Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. In particolare in corrispondenza degli incroci tra due strade devono essere previsti appositi smussi, prescritti per ciascun caso dalla Polizia Locale in relazione alla classificazione delle strade medesime.
- 39.7** I piani attuativi comunque denominati devono indicare le aree da recintare e gli allineamenti previsti.

**Art. 40 Numerazione civica**

- 40.1** I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune previa richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate dal Comune stesso nella pagina del sito istituzionale al link di seguito riportato

<https://www.comune.meda.mb.it/aree/edilizia-urbanistica/servizi-al-cittadino/Domanda-attribuzione-numero-civico/>

- 40.2** I numeri civici devono essere apposti in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche e devono essere mantenuti perfettamente visibili e leggibili a spese dei proprietari degli immobili.
- 40.3** Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e la nuova numerazione è affissa a spese dello stesso.
- 40.4** In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, entro il termine di 30 giorni il proprietario restituisce all'Amministrazione Comunale i numeri civici in precedenza assegnati, affinché siano soppressi.

#### **Art. 41 Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette**

Nelle aree libere di pertinenza degli edifici residenziali, direzionali e produttivi esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette, individuando e attrezzando adeguati spazi.

Per gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, devono essere individuati postazioni attrezzate per il parcheggio delle biciclette e la ricarica delle batterie di quella a "pedalata assistita", ad uso di chi risiede o lavora nell'immobile, nella misura di 2 posti bici per ciascun alloggio e di 1 posto bici ogni mq 300 di SL con destinazione produttiva.

#### **Art. 42 Spazi verdi e ambiente**

Per la disciplina relativa agli spazi verdi e all'ambiente si rimanda al "Regolamento comunale del verde", da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

### Capo III - Infrastrutture e reti tecnologiche

#### **Art. 43 Approvvigionamento idrico**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento del servizio idrico integrato del servizio idrico integrato del gestore Brianza Acque, reperibile al seguente link:

<http://www.brianzacque.it/files/documenti/regolamento/Regolamento%20SII-ATO%20Rev00.pdf>

#### **Art. 44 Depurazione e smaltimento delle acque (cfr. All. "C" - D.11)**

##### **44.1 Riciclo delle acque**

1. E' consigliato l'uso di sistemi che consentano il recupero delle "acque grigie" per usi non potabili.
2. Ovunque possibile le acque di processo, ovvero quelle impiegate in cicli produttivi, che non abbiano caratteristiche di nocività o che non necessitino di particolari depurazioni, devono essere recuperate e riutilizzate nel medesimo ciclo di produzione, previo adeguato trattamento.

##### **44.2 Acque piovane**

1. Le acque meteoriche precipitate sui terreni non agricoli che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere smaltite secondo il seguente ordine di priorità:
  - infiltrazione nel terreno, all'interno del lotto, tramite pozzi perdenti o altri accorgimenti;
  - raccolta e convogliamento in appositi contenitori ai fini del riuso per come disposto al successivo comma 3;
  - raccolta e convogliamento nella rete fognaria comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel Documento completo di rischio idraulico e nel Regolamento Regionale n° 7/2017.Nei casi stabiliti dal RLI si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, sempre nel rispetto dei limiti di portata previsti dalle disposizioni sopra citate.

2. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile i nuovi edifici e quelli soggetti a interventi demolizione e ricostruzione, comunque denominati, con area di pertinenza a cortile o giardino di estensione superiore a mq 100, devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture e dalle e aree pavimentate impermeabili.
3. In tal caso deve essere realizzata una cisterna per la raccolta delle acque piovane della capacità minima di 2 mc ogni 100 mq di superficie impermeabilizzata (somma delle aree pavimentate impermeabili con la proiezione sul piano orizzontale delle coperture).  
La cisterna deve essere dotata di sistemi di smaltimento delle acque in eccesso e di eventuali filtri e pompe in relazione all'impiego delle acque stesse.
4. Le acque meteoriche raccolte possono essere utilizzate per l'irrigazione, per la pulizia delle aree pavimentate esterne e il lavaggio degli autoveicoli nonché per gli usi domestici per i quali non sia richiesto l'impiego di acqua potabile.

#### **44.3 Allacciamento alle reti fognarie**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al Regolamento Locale di Igiene nonché al vigente Regolamento del servizio idrico integrato reperibile al seguente link:

<https://www.brianzacque.it/it/regolamento>

#### **Art. 45 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Per la trattazione dell'argomento si rimanda al vigente Regolamento dei servizi di igiene urbana riportato nella pagina del sito istituzionale al link:

[https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Trasparenza-all233\\_Regolamento-per-il-servizio-raccolta-e-smaltimento-rifiuti.pdf](https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Trasparenza-all233_Regolamento-per-il-servizio-raccolta-e-smaltimento-rifiuti.pdf)

#### **Art. 46 Distribuzione dell'energia elettrica**

Ogni edificio dev'essere dotato di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei servizi tecnologici e saranno collocati gli strumenti di misurazione dei consumi, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dettate da ciascun ente fornitore del servizio.

Tale manufatto è considerato come volume tecnico. Lo stesso dev'essere realizzato in modo che si inserisca coerentemente nel contesto architettonico ed in quello ambientale, deve essere integrato nell'edificio o nella recinzione; solo nei casi in cui ne sia comprovata l'impossibilità, potrà essere realizzato un volume tecnico esterno.

#### **Art. 47 Distribuzione del gas**

Si applicano per gli impianti di distribuzione del gas le disposizioni dettate all'articolo precedente per la distribuzione dell'energia elettrica. I manufatti per la collocazione dei contatori del gas devono essere integrati nelle recinzioni o nei fronti dei fabbricati sulla strada pubblica, seguendo le indicazioni fornite dall'ente preposto all'erogazione del servizio.

#### **Art. 48 Ricarica dei veicoli elettrici (cfr. All. "C" - D.13)**

In applicazione delle disposizioni di legge (art. 4, comma 1ter, del DPR 380/2001) i nuovi edifici e quelli risultanti da interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, devono essere dotati di impianti per la predisposizione dell'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli a propulsione elettrica. In particolare devono essere dotati di detti impianti:

1. gli edifici privati ad uso diverso da quello residenziale
  - interventi di nuova costruzione, con superficie utile superiore a 500 mq;
  - interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con superficie utile superiore a 500 mq;

2. gli edifici privati residenziali con almeno 10 unità abitative
- interventi di nuova costruzione;
  - interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (come definita dall'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con almeno 10 unità abitative.

Per detti interventi la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli dovrà riguardare un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% del totale complessivo.

La tipologia e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture elettriche da installare dovranno essere ricondotte a quanto contenuto nella DGR N° X/4593 del 17/12/2015, "Linee Guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" e s.m.i.

La rispondenza delle previsioni del presente articolo andrà certificato dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase di agibilità o collaudo.

#### **Art. 49 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

La dotazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da garantire nella realizzazione di nuovi fabbricati e negli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, è stabilita dalle vigenti disposizioni di legge (cfr. All. "C" - A.3)

Sono inoltre da osservare le disposizioni del vigente Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e dei suoi successivi aggiornamenti.

#### **Art. 50 Rete di illuminazione pubblica**

I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati nonché gli interventi di adeguamento degli stessi devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme nazionali e regionali (cfr. All. "C" - D.12) relative al risparmio energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

#### **Art. 51 Illuminazione esterna negli spazi privati**

All'illuminazione esterna degli spazi privati si applica la stessa disciplina dettata per gli spazi pubblici all'articolo precedente.

### Capo IV - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

#### **Art. 52 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

**52.1** I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di agibilità, di decoro, oltre che di idoneità igienica e statica mediante tutti i necessari interventi di manutenzione.

**52.2** Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti.

#### **Art. 53 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

**53.1** Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici, proporzionati e ordinati.

**53.2** Nella scelta di materiali, colori, partitura prospettica, linguaggio architettonico devono essere valutati i caratteri degli edifici adiacenti in modo da garantire la coerenza del nuovo prospetto col contesto urbano.

**53.3.** È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.

- 53.4** I prospetti sugli spazi pubblici o di uso pubblico non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista.

**Art. 54 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

- 54.1** Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o su percorso di uso comune, anche se di proprietà privata, non devono presentare aggetti maggiori di cm 5 al di sotto della quota di m 2,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
- 54.2** Le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere poste ad una altezza superiore a m 2,50 misurata dal marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di cm 50 rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante.
- 54.3** Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico devono essere posti ad un'altezza minima di m 3,50 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano stradale.
- 54.4** Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non debbono mai sporgere oltre m 1,50 e il margine esterno del balcone dovrà risultare arretrato di almeno cm 60 dal bordo del marciapiede.
- 54.5** Porte, finestre e vetrine con affaccio diretto su strada o spazio pubblico devono essere munite di serramenti non apribili verso l'esterno salvo:
- il caso in cui i battenti siano contenuti nello spessore dei muri o comunque non fuoriescano dal filo esterno del fabbricato;
  - eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza;
  - che siano poste ad un'altezza minima di m 4 dall'eventuale marciapiede rialzato o, nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, ad un'altezza minima di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
- 54.6** Nelle vie pubbliche o private, di calibro inferiore a m. 8,00 non è consentita la costruzione di pensiline, balconi sporgenti sullo spazio pubblico a qualunque altezza.
- 54.7** La realizzazione di cappotti termici su facciate esterne è soggetta al rilascio di titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi. Qualora fossero interessati edifici ricadenti nei Nuclei di antica formazione, dovrà essere acquisito preventivamente il parere della Commissione per il paesaggio. Nel caso in cui il cappotto occupasse porzioni di suolo pubblico, nell'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo verranno valutati gli aspetti relativi al restringimento di carreggiate stradali e/o spazi di percorrenza pedonale o ciclabile, anche in riferimento alle norme per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I nuovi manufatti non devono in alcun modo pregiudicare la funzionalità, l'ispezionabilità e la manutenzione dei servizi tecnologici eventualmente esistenti sulle facciate degli edifici e nel suolo e sottosuolo pubblico adiacente.

**Art. 55 Allineamenti**

- 55.1** L'arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:
- a) dalla disciplina urbanistica generale e dai relativi strumenti esecutivi;
  - b) dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
- 55.2** Ogni spazio libero conseguente un arretramento deve risultare integrato con lo spazio pubblico adiacente.

**Art. 56 Piano del colore**

- 56.1** Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio indipendentemente dal frazionamento proprietario.

**56.2** Agli interventi sugli edifici dei nuclei di antica formazione si applicano gli orientamenti dettati dal Piano delle Regole ("Manuale per l'intervento sugli edifici del nuclei storici").

**56.3** Più dettagliate disposizioni saranno dettate dal "Piano del colore" quando il Comune ravvisasse l'opportunità di dotarsene.

**Art. 57 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici**

L'installazione di antenne paraboliche e di qualsiasi altro tipo deve rispettare i seguenti criteri:

- tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive;
- l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
- le antenne devono essere installate sulla copertura dei fabbricati; possono essere installate in altra posizione se non visibili dallo spazio pubblico.

**Art. 58 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

**58.1** Per la installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari da apporre su proprietà privata in forma permanente o temporanea la domanda di autorizzazione deve essere presentata seguendo le istruzioni e utilizzando la modulistica messa a disposizione sulla pagina del sito istituzionale al link <https://www.comune.meda.mb.it/aree/edilizia-urbanistica/servizi-al-cittadino/Autorizzazione-insegne-pubblicitarie/>

**58.2** I mezzi pubblicitari associati alle vetrine (negozi, esercizi pubblici, sedi di attività economiche, ecc.) devono essere progettati coerentemente con il prospetto dell'intero edificio.

**Art. 59 Cartelloni pubblicitari**

**59.1** L'installazione di mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non deve essere in contrasto:

- a) con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;
- b) con le indicazioni e prescrizioni di carattere paesistico-ambientale derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- c) con le indicazioni dell'articolo 58.

**59.2** L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse, applicare o far applicare sul fronte delle costruzioni e sulle recinzioni private o mediante idoneo sostegno:

- a) le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- b) i cartelli e gli impianti per segnalazioni stradali;
- c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti;
- d) le mensole, i ganci e le condutture per la pubblica illuminazione;
- e) i cartelli indicatori, le targhe e gli apparecchi dei servizi pubblici.

**59.3** L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve arrecare molestia all'utenza dello stabile e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

**Art. 60 Beni culturali e edifici storici**

Agli edifici di pregio ricadenti nei nuclei di antica formazione e agli edifici di valore storico identitario si applicano le disposizioni dettate dal Piano delle Regole.

**Art. 61 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

Tutti gli interventi che modificano l'organizzazione dello spazio pubblico dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza contenute nelle normative vigenti tenendo in considerazione le indicazioni contenute nelle norme UNI in materia (UNI EN 14383-1, UNI CEN TR14383-2, UNI CE/N 14383-3, UNI CEN TS 14383-4).

## Capo V - Elementi costruttivi

### Art. 62 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

- 62.1** Tutti gli interventi edilizi, a partire da quelli di manutenzione straordinaria, devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (cfr. All. "C" - D.4).
- 62.2** Al fine di garantire la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità, la progettazione sarà orientata anche ai criteri di progettazione universale di cui alla Legge n.18 del 03 marzo 2009 e s.m.i.. ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità").

### Art. 63 Serre bioclimatiche

- 63.1** Le serre bioclimatiche, intese come strutture vetrate addossate o integrate all'edificio, finalizzate alla captazione dell'energia solare, devono avere le caratteristiche stabilite dalla vigente disciplina regionale (LR 39/2004, DGR X/1216 del 10/01/2014).
- 63.2** La funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria apportato dalle serre bioclimatiche deve essere dimostrata, attraverso calcoli energetici del progettista o consulente termo-tecnico. Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- orientamento nell'arco tra sud-est e sud-ovest;
  - dotazione di schermature e/o dispositivi mobili e aperture all'esterno che evitino il surriscaldamento estivo e permettano la ventilazione naturale;
  - integrazione architettonica con l'edificio;
  - profondità netta interna inferiore a m. 1,00.

### Art. 64 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

- 64.1** Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili, quali ad esempio energia solare, energia geotermica, energia eolica.
- 64.2** La progettazione e la realizzazione degli impianti per la produzione di energia e degli interventi di efficientamento energetico devono rispettare la disciplina vigente, riportata in allegato al Regolamento (cfr. All. "C" - D.8 e Decreto 18 dicembre 2019, n. 18546).
- 64.3** L'aggiornamento delle disposizioni regolamentari in materia è curato dalla Regione Lombardia ed è consultabile al seguente link:  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/energia>

### Art. 65 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

- 65.1** Nella scelta dei materiali utilizzati nelle costruzioni, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura sono selezionati tra quelli che:
- non determinano sviluppo o emissione di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
  - contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento;
  - rispettano i ritmi naturali delle risorse rigenerabili;
  - garantiscono alti livelli di durabilità;
  - comportano un basso bilancio energetico nel ciclo di produzione;
  - possono essere facilmente riutilizzati al termine del ciclo di vita dell'edificio, con limitato consumo di energia.
- Dove possibile devono essere impiegati materiali o elementi tecnici disponibili localmente, riducendo il consumo di energia connesso al trasporto.
- Sono da preferire materie prime rinnovabili, non esauribili, quali il legno ed in generale le materie prime di origine vegetale.

- 65.2** Nella scelta dei materiali da costruzione devono essere preferiti quelli contraddistinti da un ciclo di vita valutato come ecologicamente sostenibile, ovvero conformi a specifiche etichettature e marchiature (norme UNI GL 13, serie UNI 10722, UNI serie ISO 14020 - Etichettatura ambientale, UNI serie ISO 14040 - Valutazione del ciclo di vita, D.P.R. 21/04/1993 n. 246, D.L. 101/97, ecc.).

**Art. 66 Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

- 66.1** Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini dell'ultimazione delle opere.
- 66.2** Le aree di deposito dei contenitori dei rifiuti sono da localizzare in luoghi facilmente accessibili dalla strada; tali aree devono essere dotate di adeguate schermature verticali e coperture preferibilmente vegetali nonché rispettare le caratteristiche disposte dal Regolamento di Igiene.

**Art. 67 Piscine**

La realizzazione delle piscine è consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati, senza limiti dimensionali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal piano delle Regole e delle seguenti prescrizioni.

- 67.1** Deve essere garantito un buon rapporto tra il manufatto della piscina e l'andamento naturale del terreno.
- 67.2** Le pareti della piscina non devono distare meno di 2 m dal confine di proprietà quando il manufatto della piscina sporge dal terreno circostante per oltre cm 15.
- 67.3** Lo scarico delle acque della piscina nella rete fognaria comunale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal regolamento comunale reperibile al seguente link:  
<http://www.brianzacque.it/files/documenti/regolamento/Regolamento%20SII-ATO%20Rev00.pdf>
- 67.4** I volumi tecnici necessari all'alloggiamento degli impianti devono essere anch'essi realizzati entro terra o sistemati nel corpo del fabbricato del quale la piscina costituisce pertinenza; possono anche essere realizzati fuori terra nel rispetto dei parametri e degli indici dettati dal Piano delle Regole.
- 67.5** Nel periodo di inutilizzo della piscina dovranno essere assunte misure per garantire la sicurezza dell'impianto e dei fruitori dell'area nella quale è collocato, disponendo idonei materiali per la copertura e la segnalazione della vasca.

**TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo e norme transitorie**

**Art. 68 Sanzioni**

- 68.1** Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.
- 68.2** Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla Parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 s.m.i..
- 68.3** I poteri di annullamento dei titoli abilitativi connessi all'attività di trasformazione urbanistico-edilizia in violazione di previsioni definite di interesse regionale in sono in capo alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 50 della L.R. 12/2005.

**Art. 69 Aggiornamento automatico**

Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge e a decisioni della Corte Costituzionale. L'aggiornamento di disposizioni regolamentari richiamate nel presente Regolamento ne comporta l'immediata applicazione senza che si renda necessaria l'attivazione di una procedura di variante del Regolamento stesso.

Del pari saranno aggiornati a cura degli Uffici Comunali i riferimenti alle pagine web (link) contenuti nel testo senza che si renda necessario attivare allo scopo una procedura di variante al Regolamento Edilizio.

**Art. 70 Modifiche al Regolamento Edilizio**

Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall'Art. 29 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

**Art. 71 Correlazione tra Regolamento Edilizio e norme urbanistiche**

Il Regolamento Edilizio non può apportare varianti alle norme dello strumento di governo del territorio e viceversa.

**Art. 72 Criterio di prevalenza**

- 72.1** In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra Regolamento Edilizio e strumento di governo del territorio si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente.
- 72.2** Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli enti sovraordinati.

Regolamento locale di igiene	
Regolamento del servizio raccolta rifiuti	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Trasparenza-all233_Regolamento-per-il-servizio-raccolta-e-smaltimento-rifiuti.pdf">https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Trasparenza-all233_Regolamento-per-il-servizio-raccolta-e-smaltimento-rifiuti.pdf</a>
Piano classificazione acustica-regolamento attuativo	
Regolamento del servizio idrico integrato	<a href="http://www.brianzacque.it/files/documenti/regolamento/Regolamento%20SII-ATO%20Rev00.pdf">http://www.brianzacque.it/files/documenti/regolamento/Regolamento%20SII-ATO%20Rev00.pdf</a>
Regolamento di polizia mortuaria	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Regolamento-Polizia-Mortuaria-3.pdf">https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Regolamento-Polizia-Mortuaria-3.pdf</a>
Regolamento di polizia urbana	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/aree/tributi/servizi-al-cittadino/Canone-Unico-Patrimoniale/">https://www.comune.meda.mb.it/aree/tributi/servizi-al-cittadino/Canone-Unico-Patrimoniale/</a>
Regolamento commissione paesaggio	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Regolamento.pdf">https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Regolamenti/Regolamento.pdf</a>
Regolamento Canone Unico Patrimoniale	
Regolamento per l'uso del sottosuolo	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/771_Regolamento-sottosuolo_.pdf">https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/amministrazione-trasparente/.galleries/documenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/771_Regolamento-sottosuolo_.pdf</a>
Regolamento gioco d'azzardo lecito	<a href="https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/Regolamento_gioco-d_azzardo.pdf">https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-segreteria/Regolamento_gioco-d_azzardo.pdf</a>

ALLEGATO B

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sgunci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sgunci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria-complexiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	<b>Nuova definizione</b>
44 - Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	<b>Nuova definizione</b>
45 - Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	<b>Nuova definizione</b>

### A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

#### A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II.

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3.

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42.

#### A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA.

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive.

### **A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici).

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia".

### **A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali**

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99.

### A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65.

### A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti).

## B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

### B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*.

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907.

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7.

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*.

### B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)

#### B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28.

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

### **B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.

### **B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.

### **B.2.4 Rispetto cimiteriale**

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57.

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77.

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III.

### **B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)**

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f).

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

### **B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

### **B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori**

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.

### **B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

### **B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale".

### **B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo**

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55.

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/1177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie).

### **B.3 Servitù militari**

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*).

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

### **B.4 Accessi stradali**

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46.

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade).

### **B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004".

### **B.6 Siti contaminati**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati".

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis.

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

D.G.R. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale".

D.G.R. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati".

D.G.R. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati".

D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V - Riqualficazione delle aree.

D.G.R. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)".

D.G.R. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014".

### **B.7 Intorni aeroportuali**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7.

### **B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).

### **B.9 Invarianza idraulica**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio).

## **C. VINCOLI E TUTELE**

### **C.1 Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

### **C.2 Beni paesaggistici**

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86.

### C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5.

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

### C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115.

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98.

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze).

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

### C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28.

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39.

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

D.G.R. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”.

D.G.R. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”.

### C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000).

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5.

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza.

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.G.R. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008" e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.G.R. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.G.R. 23 maggio 2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.G.R. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- D.G.R. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i."

### **C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II.

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

### **C.8 Tutela qualità dell'aria**

D.G.R. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.G.R. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

## **D. NORMATIVA TECNICA**

### **D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti

igienicosanitari principali dei locali di abitazione).

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

### **D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*).

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985.

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)".

### **D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

### **D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24.

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

### **D.5 Sicurezza degli impianti**

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

### **D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi).

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali,

commerciali e di servizi).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>) e successive modificazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e alle relative attività affidatarie).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m<sup>2</sup>).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane).

### **D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto**

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

### **D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici**

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

### **D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

### **D.10 Produzione di materiali da scavo**

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

### **D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

### **D.12 Prevenzione inquinamento luminoso**

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

### **D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche**

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili

alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”

### **E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**

#### **E.1 Strutture commerciali**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)”

#### **E.2 Strutture ricettive**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

### **E.3 Strutture per l'agriturismo**

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

### **E.4 Impianti di distribuzione del carburante**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

### **E.5 Sale cinematografiche**

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

### **E.6 Scuole e servizi educativi**

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

### **E.7 Enti del Terzo settore**

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

### **E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004

(sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

### **E.9 Impianti sportivi**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

### **E.10 Strutture termali**

### **E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e

accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002).

**Appendice D** - Individuazione dei luoghi sensibili  
ai fini dell' installazione di attrezzature per il gioco d' azzardo lecito



**Luoghi sensibili** così come definiti all'art.2, comma 2 dell'Allegato A9 "Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della LR 21 ottobre 2013, n° 8 (DGR 1274 del 24/1/2014)"

**Distanza di 500 metri** dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della LR 21 ottobre 2013, n° 8 (DGR 1274 del 24/1/2014)